



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 221 d.l. 34/20, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **858/2021** promossa tra:

Gamma sas

e

Tizio,

con il patrocinio dell' avv. GIULIANI ALESSANDRO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 282/21

RAGIONI DELLA DECISIONE

La somma ingiunta è riferita al quanto maturato dal lavoratore nelle mensilità da novembre 2020 a maggio 2021, in base alle buste paga prodotte in sede monitoria.

Il primo motivo di opposizione deve essere disatteso, laddove il datore di lavoro eccepisce l'avvenuto pagamento in contanti, proponendo sul punto prova testimoniale.

Quest'ultima infatti non può essere ammessa, a norma degli art.2721 e 2726 cc: non si ritiene infatti possano considerarsi valide le invocate «ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta».

In particolare:

- il doc.3 prodotto con il ricorso non dimostra che all'epoca la Società fosse priva di un (ulteriore) conto corrente;
- non è comunque dedotto né dimostrato che essa non avrebbe potuto tempestivamente attivarsi in tal senso;
- in ogni caso ciò non impediva di richiedere quietanze all'atto dei dedotti pagamenti;
- il fatto che «tra cittadini egiziani la prassi non prevede il rigoroso utilizzo di sistemi di pagamento tracciati, né la rigorosa previsione di sottoscrizioni di quietanze» non è determinante né provato.

A ben vedere già sulla base degli atti appare sostanzialmente infondato il secondo (e ultimo) motivo di opposizione, laddove il datore di lavoro deduce che il dipendente sarebbe stato assente «dal 05/01/2021 al 14/03/2021 (assente quindi per 58 giorni lavorativi ovvero 290 ore) e successivamente dal 21/04/2021 al 26/05/2021 (assente quindi per 29 giorni lavorativi ovvero 145 ore)» ovvero per complessivi 87 (58+29) giorni lavorativi, specificando che «le relative buste paga sono state elaborate ... riportando le assenze in periodi diversi e comunque risultando non perfettamente calcolate» e che «infatti vengono detratte 115 ore, ovvero 23 giorni nella busta paga di gennaio 2021, seguiti da 30 giorni di aspettativa nella busta paga di aprile 2021, seguiti da 70 ore di permesso non retribuito a maggio 2021».

- le giornate «non lavorate» risultanti (in date asseritamente improprie per quanto affermato dallo stesso datore di lavoro) dalle buste paga ammontano (calcolando la giornata lavorativa di 5 ore, come indicato nello stesso ricorso in opposizione) a $23 + 30 + 14 + 10 + 6,6 = 83,6$;
- si tratterebbe quindi di meno di 4 giorni di cui il lavoratore chiede la retribuzione, negata nel ricorso di opposizione affermando che (anche) in quei 4 giorni il dipendente sarebbe stato assente in quanto era all'estero ovvero «ha soggiornato in Egitto»;
- Alfa non è riuscita a provare che l'assenza si sia protratta esattamente per le giornate indicate; l'unico teste richiesto, in particolare, ricorda che nella prima occasione il connazionale «è mancato dall'inizio del 2021 per un paio di mesi, fino a circa la fine di febbraio»;
- come eccepito dalla difesa del lavoratore, la richiesta di esibizione del passaporto formulata all'udienza del 1/2/22, si deve considerare tardiva;

- infatti la circostanza per cui l'assenza era dovuta ad un viaggio all'estero era stata dedotta già nel ricorso in opposizione, in cui veniva chiesta la prova testimoniale, poi ammessa, sulla sua effettiva durata; anche tutte le altre prove su tale allegazione dovevano essere contestualmente formulate, ai sensi dell'art. 416 cpc;
- a tutto concedere, la richiesta di esibizione doveva essere formulata quantomeno con le note del 17/11/21, ovvero nel primo atto successivo alla comparsa di risposta in cui il lavoratore insisteva nella conferma integrale del provvedimento monitorio chiedendo prova contraria sui capitoli *ex adverso* formulati.

Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, che dispone la liquidazione delle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa, **RESPINGE** l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo.

CONDANNA la Società opponente, in favore di Tizio, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.

Ancona, 27/03/2022

Il Giudice
dott. Andrea De Sabbata